


Comune di Chieti
Regolamento per la disciplina
dell'accertamento con
adesione del contribuente



COMUNE DI CHIETI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Approvato con delibera consiliare 28 Febbraio 2002, n. 199

INDICE

Articolo	1	- Ambito di applicazione
	2	- Inapplicabilità dell'accertamento con adesione
	3	- Competenze
	4	- Attivazione del procedimento
	5	- Procedimento di iniziativa dell'Ufficio
	6	- Procedimento ad iniziativa del contribuente
	7	- Definizione dell'accertamento
	8	- Perfezionamento della definizione
	9	- Effetti della definizione
	10	- Benefici per il contribuente
	11	- Conciliazione giudiziale
	12	- Pubblicità del regolamento
	13	- Disposizioni finali

Regolamento per la disciplina dell'accertamento con adesione del Contribuente

Il Comune di Chieti introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 luglio 1997 n.218 e successive modificazioni allo scopo di semplificare gli adempimenti instaurare con i contribuenti una più fattiva collaborazione e contenere le controversie tributarie.

Articolo 1 – Ambito di applicazione

- 1) l'istituto dell'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo e si applica ai seguenti tributi comunali:
 - imposta comunale sugli immobili;
 - imposta sulla pubblicità e diritti sulla pubblica affissione;
 - tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche;
 - tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - tassa sulle concessioni comunali.
- 2) Il contribuente può attivare l'istituto dell'accertamento con adesione liberamente per le sole posizioni che intenda definire.
- 3) L'accertamento può essere attivato e definito anche da uno solo dei coobbligati al rapporto tributario ed il soddisfacimento dell'obbligo complessivo da parte dello stesso estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

Articolo 2 – Inapplicabilità dell'accertamento con adesione

- 1) Non possono essere oggetto di accertamento con adesione le obbligazioni tributarie che vertono su questioni di fatto o di diritto non suscettibili di valutazioni di carattere oggettivo e le seguenti controversie:
 - Quelle relative ad accertamenti effettuati dall'Ufficio dopo aver esperito il procedimento di adesione con esito negativo a seguito di mancata partecipazione del contribuente o per l'impossibilità di raggiungere l'accordo per la definizione dell'accertamento;
 - Quelle relative ad accertamenti integrativi effettuati dall'Ufficio a seguito di accertamenti parziali ovvero nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile dagli atti del provvedimento di adesione;

- Quelle relative ad omessi o parziali versamenti di tributi in conseguenza della definizione dell'accertamento o conseguenti ad accertamenti divenuti definitivi;
- Atti di accertamento divenuti esecutivi.

Articolo 3 – Competenza

- 1) Il Funzionario responsabile della gestione del tributo è il responsabile della definizione della vertenza.
- 2) Il Responsabile deve compiere un'attenta analisi circa la fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutare il rapporto costi/benefici dell'operazione nonché gli oneri ed i rischi di soccombenza in un eventuale ricorso.
- 3) Nel rispetto dell'esercizio dell'autotutela compete al Responsabile dell'Ufficio competente della gestione del tributo rimuovere gli atti di accertamento che si rilevino infondati o illegittimi.

Articolo 4 – Attivazione del procedimento

- 1) Il procedimento può essere attivato:
 - a) dall'Ufficio competente del Tributo prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su richiesta del contribuente a seguito di avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Articolo 5 – Procedimento di iniziativa dell'Ufficio

- 1) L'Ufficio competente del tributo, prima dell'invio dell'avviso di accertamento, può invitare il contribuente a comparire per l'eventuale definizione del rapporto tributario mediante l'attivazione dell'istituto dell'accertamento con adesione. L'invito a comparire, da trasmettere, nel rispetto della privacy, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica a norma di legge, deve contenere in modo chiaro ed esplicito.
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, dell'eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
- 2) Il contribuente può richiedere di estendere il procedimento di adesione a tributi e/o annualità diverse da quelle per le quali l'Ufficio ha emesso l'invito a comparire.
- 3) La richiesta di chiarimenti, l'invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico da parte dell'Ufficio nell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento non

costituisce invito per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione di cui al precedente comma 1).

- 4) La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito dell'Ufficio, non è obbligatoria e quindi non sanzionabile. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto dal Responsabile con apposito verbale, senza fornire ulteriori comunicazioni al contribuente.
- 5) La mancata adesione all'invito non pregiudica al contribuente la facoltà di chiedere l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione dopo notifica dell'atto d'imposizione.

Articolo 6 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

- 1) Il contribuente che ha ricevuto un avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 4, può trasmettere, prima dell'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di addivenire all'adesione dell'avviso di accertamento, indicando il proprio recapito, anche telefonico, o del suo legale rappresentante. La richiesta, esposta in modo chiaro ed univoco, deve contenere gli elementi a sostegno dell'attivazione della procedura di accertamento con adesione.
- 2) Il termine per l'impugnazione è sospeso per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza da parte del contribuente; si applica, inoltre, la sospensione dei termini feriali prevista dalla legge 742 del 7 agosto 1969.
- 3) Il Funzionario competente del tributo provvede, entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, ad invitare il contribuente a comparire anche in via telematica o telefonica.
- 4) Qualora il Responsabile del tributo valuti l'opportunità di non aderire alla richiesta del contribuente deve comunicare allo stesso, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, il rigetto dell'istanza specificando i motivi per i quali ritiene non applicabile il ricorso all'accertamento con adesione. Dalla ricezione della comunicazione di rigetto dell'istanza riprendono a decorrere i termini per l'impugnare gli atti avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
- 5) La mancata comparizione del contribuente nel giorno di invito comporta la rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. L'interessato può richiedere il differimento della composizione non oltre trenta giorni, con istanza debitamente motivata da far pervenire almeno una settimana prima della data di presentazione. Al responsabile del tributo compete, sulla base dell'istanza motivata, accordare il nuovo invito, dandone comunicazione al contribuente.
- 6) L'impugnazione dell'avviso di accertamento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale preclude l'avvio del procedimento ad istanza di parte. Se

l'impugnazione interviene dopo l'avvio del procedimento comporta la rinuncia all'istanza di definizione.

- 7) Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in verbale da parte del Responsabile del Tributo.

Articolo 7 – Definizione dell'accertamento

- 1) A seguito della comparizione del contribuente o del suo legale rappresentante munito di apposita delega e del contraddittorio instaurato tra lo stesso ed il Funzionario responsabile del tributo viene redatto apposito verbale in cui si indicano le operazioni effettuate, le dichiarazioni rese dalle parti, i documenti presentati e quant'altro emerso durante lo svolgimento del procedimento.
- 2) Qualora l'accertamento venga concordato con il contribuente viene redatto in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o suo legale rappresentante e dal Funzionario Responsabile del tributo. Nell'atto devono essere riportati gli elementi e le motivazioni, anche con richiamo alla documentazione in atti, su cui si basa la definizione nonché la liquidazione delle maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti in dipendenza dell'accertamento.
- 3) Una copia dei verbali sottoscritti viene consegnata al contribuente, quella dell'atto di definizione di cui al precedente comma viene rilasciata al contribuente solo dopo aver ricevuto la quietanza di pagamento ovvero aver ricevuto la documentazione della prestazione della garanzia nel caso di pagamento rateale.
- 4) Se il contribuente non provvede ad effettuare il pagamento o presentare la garanzia richiesta, l'iter procedurale s'intende concluso con esito negativo e l'Ufficio può proseguire la sua ordinaria attività di accertamento.

Articolo 8 – Perfezionamento della definizione

- 1) La definizione dell'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento della somma dovuta da effettuarsi, con le modalità indicate nell'atto di riferimento, entro il termine di venti giorni.
- 2) L'interessato deve far pervenire la quietanza dell'avvenuto pagamento entro i successivi dieci giorni.
- 3) Relativamente alla tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani, che attualmente viene riscossa tramite ruolo, l'Ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, interessi e sanzioni pecuniarie) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

- 4) Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione il pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o dodici nel caso l'importo superi euro 516.417,00. Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati su base giornaliera a decorrere dal ventesimo giorno di cui al verbale dell'articolo 7 e fino alla data di scadenza di ciascuna rata. Resta inteso che la prima rata deve essere corrisposta nei venti giorni.
- 5) Qualora la somma da rateizzare supera l'importo di E. 2582,00 il contribuente deve prestare idonea garanzia fideiussione ipotecaria, bancaria o equipollente. L'ammontare della garanzia deve essere pari all'importo rateizzato maggiorato degli interessi dovuti, per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno. Il mancato pagamento anche di una sola rata, autorizza l'Ufficio competente al escutere la garanzia prestata per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi.
- 6) Le quietanze delle rate rateizzate devono essere trasmesse a cura del contribuente entro dieci giorni dal pagamento.

Articolo 9 – Effetti della definizione

- 1) Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. Non può essere impugnato dal contribuente, né integrabile o modificabile dall'Ufficio.
- 2) L'intervenuta definizione non esclude l'azione accertatrice dell'Ente, nel rispetto dei termini di decadenza stabiliti dalle specifiche norme che regolano i tributi comunali, in presenza di accertamenti parziali, denuncia incompleta perché mancante di una o più cespiti oggettivamente rilevanti non rilevabili né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

Articolo 10 – Benefici per il contribuente

- 1) A seguito di definizione, le sanzioni dovute si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
- 2) Se l'adesione riguardante tributi o annualità a cui l'accertamento è stato esteso per iniziativa del contribuente ai sensi dell'articolo 5 comma 3 le sanzioni applicabili per le violazioni commesse sono ridotte ad un ottavo del minimo previsto dalla legge.

Articolo 11 – Conciliazione giudiziale

- 1) Si acquisiscono al presente regolamento le disposizioni di cui all'articolo 14 del D.Lgs.19 giugno 1997 n.218, che riformula il testo dell'articolo 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546, in materia di conciliazione giudiziale, così come modificato dall'articolo 3, comma 1 del D.Lgs. 5 giugno 1998 n.203.

Articolo 12 – Pubblicità del Regolamento

- 1) Copia del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico presso gli Uffici interessati.

Articolo 13 – Disposizioni finali

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002 ed è abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.
- 2) Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge.